

123

SECRETARIA
URBANISTICA
MAFFREI
MARENDA
PIAUTONI
SEGRETARIO

4

17.09.10
INGRESSO, N.31, D

Al Sindaco Comune di Chiari **ASSONSI
SINDACO**
Al Presidente del Consiglio **ASSESSORI
MAVONI**
Comunale Comune di Chiari

17.09.10
INGRESSO, N.28768

OGGETTO: INTERPELLANZA per il Consiglio Comunale del Settembre 2010
Impianti fotovoltaici in zona agricola.

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali sono a svolgere ai sensi dello Statuto del regolamento applicativo vigente la seguente interpellanza, con richiesta di risposta orale e scritta nel Consiglio Comunale prossimo venturo:

PREMESSO CHE:

- CON DELIBERA C.C. N° 67/2009 L'ASSEMBLEA CONSILIARE IN VERE DI APPROVAZIONE PGT DECIDEVA CHE " SI PROPONE DI SUBORDINARE LA REALIZZAZIONE DI PARCHI FOTOVOLTAICI A PROGETTO DI NAD EX DRL 447/98 "
- CON DELIBERA G.C. N° 15/2010 LA GIUNTA APPROVA " LE LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE "
- CHE, DOPO AVER RICHIEDUTO LA DELIBERA CC 67/1009, ^{TALE PROVVEDIMENTO} RILEVANDO LA NECESSITA' DI DEFINIZIONE DI DISPOSITO VALIDO AL PIANO DELLE REGOLE ;

VISTO CHE :

- ANCHE ALLUCHE DEUD DELIBERA G.C. N° 16/1010 LA GIUNTA HA ESPRESO IL PARERE POSITIVO ALLA RICHIESTA DA PARTE DELLA SOCIETA' GIUNTA SLL PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOTOVOLTAICO IN UNA ZONA AGRICOLA IN CIRCA 22.000 MQ, SENZA INFRINGERE LA NORMATIVA DI UNO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PUD GIUNTA DEUD PROVINCIA

Si chiede

- QUANTO LE LINEE GUIDA DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIRC L'ITER PROCEDIMENTALE DA SEGUIRE NEU' APPROVAZIONE DI PROGETTO AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI DEOD IMPIANTI.
- QUANTO LE RICHIESTE Pervenute all' AMMINISTRAZIONE IN TALE AMBITO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI E/O PUBBLICI.

TITOLO II - Titoli abilitativi

Capo I - Disposizioni generali

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)

NB

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

(ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapepedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

NB

3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

CITTÀ DI CHIARI
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione Linee guida per l'installazione di impianti fotovoltaici nel Territorio Comunale della Città di Chiari.

L'anno Duemiladieci addì Cinque del mese di Luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) MAZZATORTA Sandro	Sindaco	Assente
2) SENECI Luca	Vice Sindaco	Presente
3) BOHAYVA Annamaria	Assessore	Presente
4) CAMPODONICO Roberto	Assessore	Presente
5) PLANTONI Davide	Assessore	Presente
6) ZERBINI Bruno	Assessore	Presente
7) ZOTTI Gabriele	Assessore	Assente

Presenti n. 5 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Gen.le Dott. Calogero Di Giola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legate il numero degli intervenuti, il Sig. Seneci Ing. Luca quale Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Linee guida per l'installazione di impianti fotovoltaici nel Territorio Comunale della Città di Chiari.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- generali esigenze, sempre più impellenti, di pervenire ad un soddisfacente contenimento dei costi energetici, unitamente alla necessità di ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera, hanno condotto allo sviluppo di una politica nazionale finalizzata ad incentivare la creazione di impianti per la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili, tra i quali l'energia solare (impianti fotovoltaici);

- in particolare, in relazione agli incentivi statali ed regionali previsti dalla legislazione vigente in caso di produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, sono recentemente pervenute al settore Territorio dell'Ente Comunale, numerose richieste di permesso di costruire per la realizzazione di questa tipologia di impianti sul territorio comunale, in particolar modo sulle aree classificate dagli strumenti urbanistici come agricole;

VISTO il D.lgs. 29.12.2003 n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare dell'art. 12;

• il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;

• il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della Regione o della Provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

• il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni e integrazioni;

• il comma 5 che prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato D.lgs. n.387 del 2003;

• il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici;

RILEVATO altresì che l'art.12, comma 7, del D. Lgs. 29.12.2003 n.387, sopra citato, regolamenta la materia degli impianti a fonte rinnovabile e stabilisce che "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", fornendo prescrizioni generiche alle quali fare riferimento, quali la "valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale l., l.", e dando così di fatto la possibilità di utilizzare la maggior parte del territorio per l'insediamento di tali impianti;

CONSIDERATO che, pur condividendo lo spirito che contraddistingue la legislazione nazionale e regionale in vigore, lesa da incentivare il più possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici anche da parte di privati, ed, in tale ottica, a semplificare i procedimenti autorizzativi edilizi per questo tipo di installazioni, occorre tuttavia considerare il notevole impatto che questi interventi producono sul territorio comunale sia dal punto di vista paesistico - ambientale che dal punto di vista dell'economia locale, caratterizzata dalla significativa presenza di aziende agricole che hanno l'esigenza di utilizzo del suolo agricolo;

X VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.8/10622 del 25/11/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.48 del 07/12/2009, riguardante "Le linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti" a cui le Amministrazioni possono riferirsi per improntare i loro processi decisionali;

PRESO ATTO che le linee guide sopra citate, anche nelle more delle emanazioni di linee guida statali, al fine della semplificazione e armonizzazione sul territorio regionale, costituiscono, nella parte generale, la base comune alle procedure per le autorizzazioni di tutte le tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e nella parte specifica, le procedure per le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici ed eolici;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n.67 del 20/11/2009 avente ad oggetto "esame e controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione definitiva del Piano di Governo del territorio della Città di Chiarì", con la quale veniva approvata una proposta di ordine del giorno riguardante la disciplina dei cosiddetti parchi fotovoltaici ritenendo l'energia fotovoltaica di rilevanza fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente;

RILEVATO pertanto, anche in attuazione di quanto approvato dal Consiglio Comunale, necessaria la redazione di apposita variante al Piano delle Regole dell'apparto del PGT comunale in materia energetica, con particolare riguardo agli impianti per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, al fine di contemplare la legislazione nazionale in vigore e le direttive regionali in materia, con l'obiettivo di incentivare il più possibile la realizzazione degli impianti fotovoltaici anche da parte di soggetti privati, tutelando nel contempo le esigenze del territorio e dell'economia locale;

RAVVISATA pertanto la necessità, per le motivazioni sopra esposte, che la variante di cui sopra, contenga elementi atti da una parte ad incentivare l'installazione degli impianti fotovoltaici e dall'altra parte a salvaguardare la tutela del paesaggio agricolo, così come definito dal Piano Paesistico comunale approvato dal Consiglio Comunale n. 29 del 12/06/2007;

VISTE le allegare linee guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici, predisposte dal Settore Territorio in conformità alle disposizioni nazionali e regionali sopra citate, nonché in attuazione delle direttive del Consiglio Comunale di cui sopra;

RILEVATO, altresì, che le linee guida e la relativa variante, costituiranno anche supporto per l'espressione del parere - valutazione di competenza comunale in sede di conferenza dei servizi prevista dalla procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica (Provinciale con o senza V. l. A. Regionale);

VISTA la delibera G. R. n.8/10622 del 25 novembre 2009;

VISTO il D. Lgs. n.29/12/2003 n.387;

VISTO il D. Lgs. n.55/2008;

DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i seguenti pareri favorevoli: tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore Territorio (Arch. Aldo Malfenri), ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON voto favorevole degli Assessori: Campodonico, Plantoni e Zerbini; il voto contrario degli Assessori Boifava e del Vice Sindaco Seneci; espresso nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare "le linee guida per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale della Città di Chiarì" redatte dal Settore Territorio, che si allegano alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, ferme restando le competenze del consiglio comunale in ordine all'approvazione di una variante al Piano di Governo del territorio della Città di Chiarì, volta al recepimento delle indicazioni di cui alla presente deliberazione.

2. di dare atto che le presenti linee guida si applicheranno a tutti gli impianti oggetto di istanza, autorizzazione unica per i quali non è ancora stata espletata la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri dalle amministrazioni comunali interessate ai sensi D. G. R. n.8/10622 del 25 novembre 2009;

3. di dare atto che le allegare "linee guida" costituiscono supporto per l'espressione del parere - valutazione di competenza comunale in sede di conferenza dei servizi prevista dalla procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica (Provinciale con o senza V. l. A. Regionale);

Infi.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione con voto favorevole degli Assessori: Campodonico, Plantoni e Zerbini; il voto contrario degli Assessori Boifava e del Vice Sindaco Seneci, espresso nelle forme di legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

CODICE: 16

Abstract:

Approvazione linee guida per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale

PREMESSO CHE:

Al sensi dell'articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

L'autorizzazione di cui al comma 3, del D. Lgs. 387/2003 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

Poiché come testualmente indicato dalla legge il provvedimento di Autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 (in seguito semplicemente autorizzazione unica), costituisce "titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato" esso riunifica pertanto in un unico procedimento l'acquisizione di tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, pareri, assensi espressi o di silenzio assenso comunque denominati sia in campo ambientale sia nei campi dell'edilizia, dell'urbanistica, delle attività produttive, degli espropri, ecc. previsti dalla singole norme di settore, che devono essere pertanto resi dalla singole autorità preposte nell'ambito del procedimento di Autorizzazione unica.

A seguito delle norme di cui sopra la Regione Lombardia con deliberazione di G. R. n. 8/10622 del 25 novembre 2009 ha emanato le "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, al fine di unificare nel territorio regionale le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) o fonti rinnovabili non fossili di cui all'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 387/2003 di seguito indicati:

Impianti eolici
Impianti fotovoltaici
Impianti a biomassa
Impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas

Sono esclusi dal campo di applicazione delle linee guida gli impianti per la produzione di energia da fonte idraulica (impianti idroelettrici) in quanto disciplinati dalla normativa regionale concernente l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui al Rd 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché gli impianti per la produzione di energia da fonte geotermica.

Le linee guida indicano le modalità organizzative, le procedure ed i riferimenti tecnici per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione unica che la L. R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni ha conferito, nel territorio regionale, alle amministrazioni provinciali. Nel presente documento sono altresì individuate le tipologie di impianto che il predetto D. Lgs. 387/2003 sottopone a Denuncia di inizio attività (Dia).

NORME DI RIFERIMENTO:

G. R. n. 8/10622 del 25 novembre 2009 "Le linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

- Circolare esplicativa n. 2 della Regione Lombardia del 25/03/2010, riguardante chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei punti 4.2 - 4.3 - 4.5.5 - 5.1 della "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

SINTESI DELLE TIPOLOGIE E MODALITÀ AUTORIZZATIVE:

1. Integrati, soggetti a DIA: Punto 4.2 delle "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

Non è necessario l'avvio del procedimento di autorizzazione unica e sono soggetti alla disciplina di Denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del Dpr 380/2001 gli impianti di potenza inferiore alla soglia indicata nella Tabella seguente.

Fonte	Soglie
Eolica	50 Kw
Solare fotovoltaico	20 Kw
Biomasse	200 Kw
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 Kw

Al sensi dell'articolo 12, comma 5 del D.lgs 387/2003 con decreto interministeriale potranno essere stabilite maggiori soglie di capacità di generazione rispetto a quelle indicate nella tabella.
Per capacità di generazione dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata con somma della potenza attiva nominale dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.
Nel caso in cui per la realizzazione dell'impianto rientrino tra le tipologie e le soglie di cui alla tabella 2 occorra acquisire altri atti di autorizzazione, valutazione, pareri, assensi espressi o di silenzio assenso comunque denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di competenza.
La Dia non si applica nel caso in cui l'impianto sia alimentato anche solo parzialmente con rifiuti nel qual caso ne fatta salva la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. che offre e ricomprende il permesso di costruire, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione pubblica di urgenza ed inderogabilità dei lavori.

2. Interventi in regime di installazione libera non soggetti a denuncia di inizio attività. Punto 4.3 della "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

Sono assimilati a comunicazione di autorizzazione...

assimilati ad interventi di manutenzione ordinaria per la realizzazione dei quali è sufficiente una autorizzazione preventiva al Comune", e per i quali non vi è la necessità di acquisire preventivamente alcuni atti di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso, comuniche denominati da riscuotirsi di autorizzazione, valutazione pubblica per la loro installazione, gli interventi cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, ovvero:

- a) L'installazione di impianti coltici costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- b) L'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici nei limiti previsti dalla norma citata, e cioè:
 1. a) aerei o integrati ai tetti esistenti;
 2. con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente;
 3. senza modificare la sagoma dell'edificio;
 4. non eccedenti la superficie delle falde del tetto.

La sola comunicazione preventiva non è invece sufficiente nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 19/22/2005/Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia ("1a legge di bilancio") e nei casi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 99/2009, installazione e esercizio di unità di microgenerazione di edifici e di impianti.

c) Gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici".

Previamente, l'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs. 42/2004 individua come "immobili ed aree di notevole interesse pubblico":

- a) i. i. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
 - d) i. j. i. i. i.
- Per tanto nei casi di cui sopra per l'installazione degli impianti di cui ai precedenti punti 4.3, b) e c) viene prevista procedura amministrativa della Denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 ovvero, nel caso di potenza eccedente i limiti della tabella 2 si dovrà procedere all'invio del procedimento di autorizzazione unica. Ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009, installazione e esercizio di unità di microgenerazione di potenza non superiore a 50 Kw, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono sottoposti alla "sola comunicazione" da presentare alla autorità competente ai sensi del Dpr 380/2001.

Per i casi di cui ai punti 1 e 2 sopra citati, valgono le disposizioni di cui alla Circolare esplicativa n. 2 della Regione Lombardia del 25/03/2010, riguardante chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei punti 4.2 - 4.3 - 4.5.5 - 5.1 delle "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

3. Interventi soggetti a procedimento di autorizzazione Unica. Punto 4.4 delle "Linee guida per Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

Per la costruzione e l'esercizio di un impianto di potenza superiore alla soglia indicata nella Tabella il proponente l'intervento deve presentare una apposita domanda che dà avvio all'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione Unica.

La domanda, sottoscritta dal proponente l'intervento (legale rappresentante per le persone giuridiche), deve essere presentata all'amministrazione territorialmente competente e redatta sulla base del fac-simile riportato in allegato alle presenti linee guida. La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica illustrante il progetto definitivo dell'impianto, delle opere ad esso connesse, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto medesimo (opere aditive, connessione alla rete elettrica, ecc.), della sua dismissione e delle opere per il ripristino dei luoghi nelle condizioni ambientali precedenti alla realizzazione dell'intervento.

La domanda deve contenere l'indicazione se il proponente sia anche proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile o sulle aree che intende realizzare l'intervento. Nel caso il proponente l'intervento sia diverso dal proprietario dell'immobile o delle aree su cui si intende realizzare l'impianto e le opere connesse, il proponente deve

esplicitare il titolo (diritto reale o contratto) in base al quale ne ha la disponibilità e per quale periodo. Nel caso non ne abbia la disponibilità deve esplicitare se intende avviare la procedura di esproprio sulle aree interessate dall'intervento proposto. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis D. Lgs. 387/2003 per gli impianti "fotovoltaici" e a "batteria" l'entità residua di pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare all'atto della domanda ovvero nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione unica la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

Per la determinazione del livello progettato "definitivo" ai fini dell'avvio della procedura di autorizzazione unica occorre fare riferimento, per quanto applicabile, all'articolo 93 del D. Lgs. 183/2006 e del Capo II del Dpr 554/1999. Il progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche ed all'ubicazione del medesimo, contiene l'elenco delle autorizzazioni, valutazioni, pareri, assenti espressi o di silenzio assenti comuniche determinati e l'indicazione delle relative amministrazioni proponenti, necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Si intendono per amministrazioni interessate tutte le amministrazioni pubbliche che a diverso titolo e per specifica competenza normativa e territoriale sono tenute a partecipare, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, all'autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comuniche denominato, nei riguardi della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e delle opere connesse.

Il progetto definitivo dell'impianto e i relativi elaborati allegati è predisposto in numero adeguato alle amministrazioni interessate e deve essere presentato altresì in formato elettronico su apposito supporto informatico riproducibile, affinché possa essere trasmesso in copia alle altre amministrazioni interessate (v. paragrafo 5.1 delle "Le linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

FINALITÀ ED OGGETTO DELLE LINEE GUIDA

In considerazione del fatto che la Regione Lombardia ha emanato le citate "linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili" (FER), che oltre ad ingrandire le casistiche rispetto alle quali si impongono le diverse procedure autorizzative, a cui si rimanda per completezza, fissano gli elementi documentali necessari e le valutazioni ambientali generali e paesistiche da effettuare, si ritiene coerente con la normativa ed utile in genere, fornire elementi ulteriori di valutazione a supporto del parere da esprimere di volta in volta in sede di conferenza dei servizi in seno alla procedura di autorizzazione unica o di istruttoria della DIA per impianti minori.

Prioritaria attenzione viene fissata nelle presenti note agli impianti fotovoltaici ed alle relative implicazioni paesistico ambientali.

Ciò posto, risulta pertanto, anche in attuazione di quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 20/11/2009, (approvazione ordine del giorno riguardante gli impianti fotovoltaici) necessaria la redazione del presente documento in materia energetica, con particolare riguardo agli impianti per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, al fine di contemplare la legislazione nazionale in vigore e le direttive regionali in materia, con l'obiettivo di incentivare il più possibile la realizzazione degli impianti fotovoltaici anche da parte di soggetti privati, tutelando nel contempo le esigenze del territorio dell'economia locale, salvaguardando la tutela del paesaggio agricolo, così come definito dal Piano Paesistico comunale approvato dal Consiglio Comunale n. 29 del 12/06/2007.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI TERRITORIALI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le presenti linee guida si applica agli impianti fotovoltaici come sotto individuati:

In tutti gli ambiti di Piano è consentito l'installazione di impianti fotovoltaici secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole di cui di seguito riportato:

DELIBERA 1
DEL C.C.

CITTÀ DI CHIARI
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Espressione parere inerente la richiesta da parte della Società il Girasole Srl per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L'anno **Due miladeci addi Cinque** del mese di **Luglio** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze.

Prima l'osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) MAZZA TORTA Sandro	Sindaco	Assente
2) SENECI Luca	Vice Sindaco	Presente
3) BOFAVA Annamaria	Assessore	Presente
4) CAMPODONICO Roberto	Assessore	Presente
5) PLANTONI Davide	Assessore	Presente
6) ZERBINI Bruno	Assessore	Presente
7) ZOTTI Gabriele	Assessore	Assente

Presenti n. 5 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Gen.le Dott. **Calogero Di Gioia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Seneci Ing. Luca** quale **Vice Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Espressione parere inerente la richiesta da parte della Società il Girasole Srl per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta presentata in data 11/06/2010 prot. 18433, dalla Società Girasole Srl con sede legale in Chiari, Viale Bonatelli n. 43, il cui legale rappresentante risulta Don. Alberto Boscaglia, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ovvero ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n°8/10622 del 25/11/2009, l'autorizzazione unica per l'installazione di un impianto fotovoltaico da ubicarsi sul territorio comunale in Via Vecchia per Pontoglio/Via Gazzoli.

RILEVATO, altresì, che la proposta di progetto di cui sopra, è stata inviata anche agli altri enti coinvolti nel procedimento tra i quali in primis la Provincia di Brescia, ARPA e ASL competente per territorio e ENEL.

RILEVATO che l'area interessata dalla richiesta è identificata catastalmente all'N.C.T.R. del Comune di Chiari al Fog. 12 map. 94, e ricade nel Piano di Governo del Territorio della Città di Chiari (P.G.T.) approvato, ai sensi della L.R. 12/2005, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20/11/2009, in zona "aree agricole produttive" di cui all'art. 35 delle NTA dello stesso.

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Geom. **Resnini Fabio**, tecnico incaricato della suddetta società, dalla quale si rileva che l'impianto da realizzarsi avrà una potenza pari a 999,00 Kw/h, ed interesserà un'area di 22.000 mq circa.

VISTE le "linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica" approvate dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n°8/10622 del 25/11/2009 da parte della Provincia di Brescia, una delle quali dispongono per il caso di specie (punto 4.4 e punto 4.5), il rinvio di una Autorizzazione Unica da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione territoriale competente (Amministrazione Provinciale), secondo la procedura di cui alle norme sopra citate (indicazione conferenza di servizi);

RILEVATO che ai fini dell'espressione del parere sulla proposta di progetto presentata, dovrà essere indetta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art.4.4 della deliberazione di Giunta Regionale n°8/10622 del 25/11/2009, da parte della Provincia di Brescia, una conferenza di servizi, per l'espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

RILEVATO, altresì, che l'impianto proposto, pur ricadendo in zona classificata nel P.G.T. comunale come "aree agricole produttive" verrà realizzato in un'area, compromessa dal passaggio di una linea elettrica ad alta tensione, ed ubicato nelle vicinanze dell'area interessata dal parallelo;

RILEVATO, altresì, che la proposta presentata risulta conforme alle linee guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05/07/2010;

DATO atto che ai sensi del punto 4.5.6. della deliberazione della Giunta Regionale n°8/10622 del 25/11/2009 l'impianto oggetto di richiesta è da ritenersi di pubblica utilità, indifferibile ed urgente;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 387/2003, l'Autorizzazione Unica costituisce ove occorra variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, inoltre in forza del comma 7, del medesimo articolo gli impianti di produzione di energia rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni legislative nazionali (D. Lgs. n. 387/2003) e regionali (deliberazione di Giunta Regionale n°8/10622 del 25/11/2009) come stabilito al punto 4.5.6. delle linee guida di cui sopra, la non conformità urbanistica dei terreni interessati alla realizzazione dell'impianto rispetto alla proposta progettuale presentata non costituisce e non può costituire motivo ostativo alla realizzazione dell'impianto stesso.

INTEGRATA E MODIFICATA A SEGUITO DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OSSEVAZIONE n° Prot. Data:

Richiedenti/

Stefano Facchetti per conto della Soc. Molino Piantoni S.a.s

Foglio/

Mappale/

Indirizzo/località

Via cologne n. 19

Ambito PGT

PGT - NTA

Sensibilità paesistica

Classe 4 - sensibilità alta

Componenti paesistiche

Campo, del paese, Agrario e dell'antropizzazione culturale; Seminativo Semiplico; Aree agricole con valenza paesistica

Sintesi osservazione

Si chiede che nel PGT adottato venga inserita la possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici in un'area adiacente al Molino allo scopo di coprire fino al max del 50% del fabbisogno di energia elettrica aziendale.

Proposta tecnica di controdeduzione / motivazione

Vista e valutata l'osservazione presentata inerente l'installazione di pannelli fotovoltaici in aree agricole produttive, si propone il non accoglimento della richiesta in quanto la realizzazione di centrali fotovoltaiche - installate in aree agricole e oggetto di degrado paesistico - derivata dall'impatto visivo e paesistico dell'ambiente. L'art. 4.4 dello NTA prescrive la possibilità di installazione di pannelli solari fotovoltaici e impianti tecnologici con soluzioni che integrino i pannelli attraverso il verde con gli edifici.

Si propone di subordinare la realizzazione di pannelli fotovoltaici a procedure di SUAP ex DPR 447/98. Rinvierdo all'ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale

ESITO

ACCOLTA
 ACCOLTA PARZIALMENTE
 RISPINTA

Estratto Piano delle Regole con Individuazione dell'osservazione

